



TRIBUNALE DI AVELLINO

*Il Presidente
quale Coordinatore degli uffici del Giudice di Pace del circondario*

**DECRETO N.12/2020
Generale GdP**

**OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS - UDIENZE DEI
PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI FISSATE PER IL PERIODO 19 MAGGIO
2020 / 4 GIUGNO 2020 - PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI -
DISPOSIZIONI GENERALI SULLA COMPOSIZIONE DEI RUOLI DELLE
UDIENZE CIVILI E PENALI**

Visto il decreto n.216 a firma del Presidente della Corte di Appello in data 8.5.2020, che si allega al presente provvedimento;
visto il proprio decreto n.11/2020 in data 5.5.2020, con il quale è stato tra l'altro disposto il rinvio delle udienze civili e penali fissate dinanzi ai GdP del circondario nel periodo 12/19 maggio 2020;
ciò rilevato;
letti gli art.83, comma 7, lett.g), DL.n. 18/2020, conv.con L.27/2020, art.3 comma 1 lett.i) DL. N.28/2020;

DISPONE

quanto segue, con riferimento a tutti gli uffici del GdP del Circondario.

- 1) le udienze civili e penali fissate tra il 20 maggio 2020 ed il 4 giugno 2020 sono rinviate di ufficio a date successive al 31 luglio 2020; sono escluse dal rinvio le udienze dei procedimenti che, in osservanza della normativa emergenziale, devono essere obbligatoriamente trattati;
- 2) i giudici individueranno le date delle nuove udienze curando che nei ruoli di ciascuna non sia compreso un numero di:
 - procedimenti penali superiore a 20;
 - procedimenti civili superiore a 45, dei quali 30 per OSA e 15 di altre materie; è possibile incrementare il numero dei procedimenti in materia diversa dalle OSA, riducendo proporzionalmente questi ultimi, tuttavia sempre fino alla concorrenza di 45 procedimenti per ciascuna udienza; i giudici assegnatari, per disposizioni tabellari, solo di procedimenti OSA, fisseranno solo questi ultimi, nel limite massimo di 45 a udienza;

3) i provvedimenti di rinvio andranno comunicati come di seguito, almeno 30 giorni prima della data dell'udienza di rinvio:

MODALITA' DI COMUNICAZIONI DEI RINVII

UDIENZE PENALI

- A) Se l'imputato è stato dichiarato assente, non avrà diritto ad alcuna comunicazione;
- B) Se l'imputato non è stato dichiarato assente:
- B 1) se assistito da un difensore di fiducia, il rinvio sarà comunicato all'imputato mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore (cfr. art.83 comma 14 D.L. n°18/2020);
 - B. 2) se assistito da un difensore di ufficio le notifiche saranno effettuate secondo le ordinarie modalità (salva l'ipotesi in cui il giudice, nel decreto di rinvio, abbia espressamente disposto una modalità particolare di notifica).

Per il difensore il rinvio sarà comunicato mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore stesso.

Per le altre parti trova applicazione il medesimo disposto del citato art.83 comma 14.

UDIENZE CIVILI


Le comunicazioni andranno effettuate sulle PEC dei difensori, ovvero attraverso sistemi di comunicazioni e notificazioni telematiche per i quali gli uffici abbiano ottenuto il riconoscimento del valore legale.

Si comunichi al sig. Presidente della Corte di Appello; al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino; ai magistrati onorari in servizio presso gli uffici dei Giudici di Pace; alle cancellerie degli Uffici dei Giudici di Pace; al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per la diffusione tra gli iscritti e per la comunicazione a tutti coloro che riterrà interessati.

Si pubblichi nel sito INTERNET del Tribunale.

Avellino, 8.5.2020

Il Presidente
dott. Vincenzo Beatrice





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

misure di prevenzione sanitaria

art. 83, comma 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020

decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020

DECRETO N. 216

DECRETO

PREVENZIONE EVENTO COVID-19 PER SARS-COV-2

DIFFERIMENTO RIAPERTURA GIUDICI DI PACE

Il Presidente della Corte di appello, su conforme avviso del Procuratore Generale della Repubblica per quanto di sua competenza e d'intesa con l'Avvocato Generale;
visto l'art. 83, commi 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020;
visto l'art. 3 del decreto-legge n. 28 del 30 aprile 2020;
considerato l'esito del tavolo tecnico di crisi COVID-19 tenutosi il 09.3.2020;
ritenuto necessario moderare gli accessi agli uffici giudiziari in considerazione della situazione di emergenza, anche nell'ottica di una graduale ripresa dell'attività giudiziaria, così come consigliato anche nelle recenti Circolari del Capo del DOG del Ministero della Giustizia del 02 maggio 2020 con riferimento alla suddivisione della fase 2 in diversi segmenti temporali;
tenuto conto della necessità di indicare criteri interpretativi ed operativi uniformi per i rispettivi uffici;
visti gli schemi di provvedimento finora trasmessi dai Sigg. Presidenti dei Tribunali del Distretto di Napoli con riferimento alle modalità ed ai termini di ripresa delle attività giudiziarie di competenza degli uffici dei Giudici di Pace;
ritenuto che ai sensi dell'art. 83, comma 6, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020, come modificato dall'art. 3 del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, i provvedimenti relativi al periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 devono essere assunti d'intesa con il Presidente della Corte d'appello ed il Procuratore Generale della Repubblica, sentita l'autorità sanitaria;
rilevato preliminarmente che gli schemi dianzi indicati, alcuni dei quali peraltro pervenuti a questo Ufficio solo nella giornata di ieri, sono ispirati a principi organizzativi assai difforni tra loro, sia con riferimento all'utilizzo di strumenti processuali telematici sia con riferimento all'individuazione dei processi da trattare, sia con riferimento alla gestione delle udienze da trattarsi "in presenza";



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

misure di prevenzione sanitaria

art. 83, comma 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020

decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020

rilevato che il processo dinanzi al Giudice di Pace presenta peculiari e specifiche caratteristiche, non essendo applicabile il Processo Civile Telematico e potendo nei casi di legge le parti sostanziali difendersi in proprio, senza l'assistenza di un difensore;

ritenuto che, di conseguenza, l'utilizzo di strumenti di collegamento da remoto per i processi di competenza del Giudice di Pace appare, allo stato, di difficile generalizzazione, sia perché non tutti i Giudici di Pace sono in grado di farne uso, sia perché non tutte le parti sostanziali sono poste in pari misura in condizione di accedervi;

ritenuto pertanto che i provvedimenti organizzativi proposti, diversi tra loro, sono in parte obiettivamente idonei a determinare disparità di trattamento tra le parti sostanziali, in parte non uniformemente applicabili anche all'interno degli stessi uffici;

rilevato peraltro che, in considerazione della rilevante criticità, allo stato ed a breve termine, nell'utilizzazione da parte di tutti gli attori processuali degli strumenti processuali telematici per le ragioni sopra indicate, i provvedimenti organizzativi in parola rischierebbero di determinare la trattazione di un numero eccessivamente rilevante di processi mediante presenza fisica in udienza delle parti e dei difensori, né peraltro essi contengono disciplina rigorosa dei criteri di selezione tra i processi da trattare in relazione ai numeri indicati;

considerato altresì che la peculiarità degli uffici del Giudice di Pace, nei sensi dianzi indicati, determinerebbe verosimilmente, in queste condizioni, il concreto ed attuale rischio di eccessivo affollamento degli uffici del Giudice di Pace del distretto, con conseguenti assembramenti vietati dalla normativa nazionale di prevenzione epidemiologica per COVID-19;

ritenuto pertanto che occorra differire al 04 giugno 2020 l'eventuale intesa previa ulteriore interlocuzione con i Sigg. Presidenti dei Tribunali del distretto, al fine di approfondire gli aspetti appena richiamati e concordare le necessarie diverse soluzioni organizzative;

DISPONE

è differita al giorno 04 giugno 2020 l'eventuale intesa del Presidente della Corte d'appello e del Procuratore Generale della Repubblica, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020, in ordine alla celebrazione, presso gli uffici del Giudice di Pace compresi nel Distretto della Corte d'appello di Napoli, di procedimenti e processi che non siano di



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

misure di prevenzione sanitaria

art. 83, comma 6, 7, 9, 12 e 12 *bis* del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

convertito con modificazioni in legge n. 27 del 24 aprile 2020

decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020

trattazione obbligatoria per effetto dell'art. 83, comma 3, del medesimo testo normativo citato.

Si comunichi al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia – Capo DOG –, al Consiglio Giudiziario, ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Napoli, all'Autorità Sanitaria Regionale per il tramite del Presidente della Giunta Regionale, ai Sigg. Magistrati della Corte d'appello e della Procura Generale della Repubblica.

Napoli, 08 maggio 2020

Il Presidente della Corte d'appello
Giuseppe De Carolis di Prossedi